

Il Preposto Alla Sicurezza Sul Lavoro Nel D.Lgs.81/08

Il vigente quadro normativo sulla sicurezza sul lavoro, “inaugurato” dal decreto legislativo n. 81/200 e modificato e integrato dal D.lgs. n. 106/2009, delinea, con notevole chiarezza e completezza, la figura del preposto per la sicurezza sul lavoro e pone “innovazioni” giuridiche non del tutto note a datori per la sicurezza ed agli stessi preposti.

L’articolo intende, pertanto, fornire una “sistematizzazione” di tale figura, aggiornandone, alla luce delle norme attuali, i profili giuridici concernenti “missione”, ruolo e responsabilità.

Un garante operativo della sicurezza

La “missione” del preposto risulta fissata, in particolare, dall’art. 2, co. 1, lett. e). Il legislatore, prendendo atto della consolidata interpretazione dottrinale e giurisdizionale sul tema, finalmente definisce, con tale norma, il “nucleo giuridico fondamentale” del soggetto.

Tale disposizione esplicita, infatti, che il preposto, dotato di competenze e di poteri adeguati (“in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli”):

- svolge supervisione sulle attività dei lavoratori (“sovrintende alla attività lavorativa”);
- è garante dell’attuazione operativa della sicurezza tra i lavoratori (“garantisce l’attuazione delle direttive ricevute”);
- esercita il controllo operativo (“controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori”);



- assicura iniziative, anch'esse di natura operativa, finalizzate a proteggere i lavoratori ("esercitando un funzionale potere di iniziativa"). Un'espressione di tale ultima facoltà è, ad esempio, il potere di interrompere il lavoro in situazioni in cui emerga un significativo pericolo per la salute dei lavoratori.

Come si desume dal sistema normativo vigente, tale missione è, d'altra parte, incardinata" nel quadro dell'organizzazione per la sicurezza sul lavoro posta dal datore e non può prescindere dai poteri decisionali di quest'ultimo e, in specie, dalle regole da lui definite.

Lo "spazio" di azione del preposto non attiene, pertanto, ad un livello decisionale. Di conseguenza, se una responsabilità giuridica a suo carico potrà essere ipotizzata ove egli non provveda a verificare che i lavoratori utilizzino i mezzi per la sicurezza messi loro a disposizione dal datore, nessuna conseguenza penale è per lui prospettabile in caso di mancata messa a disposizione di mezzi antinfortunistici (incombenza gravante sul datore di lavoro) a favore del lavoratore.

Il predetto e specifico ruolo di garante della sicurezza è, peraltro, confermato dall'art. 18, co. 3-bis, introdotto dal decreto n. 106/2009. Tale disposizione prevede l'esonero da responsabilità del datore di lavoro ove la violazione verificatasi consista, unicamente, in un inadempimento ai propri obblighi da parte del preposto e manchi una colpa in vigilando del datore.

Un ruolo "unificato"

Nella normativa attuale la figura in esame risulta emergere, con molto più nettezza rispetto al passato (vale a dire il D.lgs. n. 626/1994), anche nel suo "dover essere". Il testo vigente delinea, di fatto con una sola norma (art. 19), il quadro essenziale dei compiti su di essa gravanti.

I compiti del preposto sono:

- sovrintendere e vigilare che i singoli lavoratori da lui coordinati osservino i compiti di legge e le disposizioni per la sicurezza sul lavoro;

- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;



- richiedere, in caso di emergenza, l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- segnalare, tempestivamente, al datore di lavoro o al dirigente deficienze di mezzi, di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale;
- segnalare ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Chi è il preposto?

- In una prima approssimazione, come si desume da quanto già detto, potranno essere preposti per la sicurezza solo quei soggetti che, nell'ambito di ogni organizzazione sovrintendano lavoratori.
- Si tratta, evidentemente, di un gruppo estesissimo, che può comprendere svariate altre figure, quali, ad esempio, capi uffici e, in relazione a specifici contesti organizzativi capisquadra e coordinatori vari.
- b) Potrà avvenire, invece, che quei capi ufficio e quei capi-squadra non vengano ufficialmente investiti, come "sentinelle della sicurezza". In tal caso, quei soggetti, non emersi nell'organizzazione formale della sicurezza sul lavoro, ma che svolgono compiti di supervisione di altri lavoratori, comunque assumono "di fatto", ai sensi dell'art. 299 del decreto n. 81/2008, il ruolo di preposto e sono tenuti agli obblighi di legge di cui all'art. 19.
- La norma citata stabilisce, infatti, che colui il quale, pur privo di formale investitura, "eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti" dalla legge (anche) al preposto assume, ai fini delle responsabilità relative, "di fatto" il ruolo predetto.



La formazione minima

Anche tale profilo rappresenta una delle novità giuridiche successive al 2008. L'art. 37, co. 7, dell'attuale Tu sulla sicurezza prevede, infatti, che le figure qui esaminate debbano ricevere, a cura del datore di lavoro, sia formazione sia aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il co. 7 dell'art. 37 chiarisce, inoltre, che tale formazione deve essere "adeguata" e "specificata": la precisazione è da ritenere che intenda evidenziare sia l'esigenza di salvaguardare una "quantità" e una "qualità" della formazione correlate all'effettiva complessità del ruolo da svolgere sia il necessario collegamento dell'apprendimento con la realtà particolare di lavoro in cui il preposto svolge la propria attività.

La disposizione aggiunge anche taluni "macro-contenuti" della formazione. Essi sono rappresentati da:

- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.